

	CONVENZIONE	
	PER LA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE PER	
	CHIRURGIA APERTA E LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI	
	CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO	
	REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007	
	TRA	
	<i>La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.</i> , con sede legale	
	in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,	
	iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al	
	n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona	
	del Presidente e legale rappresentante, Domenico ARCIDIACONO (nel	
	seguito per brevità anche “ <i>S.C.R. - Piemonte S.p.A.</i> ”);	
	E	
	- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al	
	Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del	
	presente atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante	
	_____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____, [ <i>in caso di</i>	
	<i>RTI</i> , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del	
	Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede	
	legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle	
	Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, e la mandante ____, sede legale in ____,	
	Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____	
	al n. ____, P. IVA ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza	
	autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (Allegato n. ...)	
	in persona del....., nato a....il.... domiciliato ai fini del presente atto presso	
		Pagina 1 di 27

la sede della società mandataria (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”)

**PREMESSO CHE**

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-

Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.

3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con D.G.R. n. 6-11703 del 6 luglio 2009, la Giunta Regionale ha affidato a

S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore unico per la

fornitura di suturatici meccaniche, da destinarsi ai soggetti di cui all’art. 3,

comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l’espletamento di

procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;

c) in data \_\_\_\_\_ con nota prot. \_\_\_\_\_, veniva approvato il Capitolato

tecnico avente ad oggetto la fornitura di suturatici meccaniche per

chirurgia aperta e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario

regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 nonché sancita

l’adozione, quale criterio di aggiudicazione, dell’offerta economicamente

più vantaggiosa;

d) con provvedimento n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha

aggiudicato definitivamente la fornitura del/i

Lotto/i \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_;

e) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai

fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non

materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e

sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva e la polizza assicurativa,

come indicato al par. 14 punti 13 e 14 del Disciplinare di gara;

	f) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa	
	espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le	
	condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni	
	Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.	
	<i><b>Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate</b></i>	
	<b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b>ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI</b>	
	1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando ed il	
	Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte	
	integrante e sostanziale della presente Convenzione;	
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,	
	ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R.-Piemonte S.p.A., Capitolato	
	Tecnico e suoi allegati, Modello Offerta Economica, Modello Ordinativo di	
	fornitura, Offerta economica, cauzione definitiva, polizza RC.	
	<b>ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE</b>	
	1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga	
	irrevocabilmente nei confronti degli Enti a fornire il/i prodotto/i oggetto del	
	presente atto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli	
	Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del/i quantitativo/i massimo/i	
	(previsto per ciascun Lotto) di:	
	- Lotto_: n. _____	
	- Lotto _: n. _____	
	Unitamente alla fornitura del/i Prodotto/i il Fornitore dovrà prestare i servizi	
		Pagina 3 di 27

	connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto	
	adempimento degli obblighi contrattuali, quali:	
	a) trasporto e consegna	
	b) assistenza e consulenza alla fornitura.	
	2. Il/i quantitativo/i massimo/i di cui al precedente comma 1 esprime il limite	
	massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle	
	Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo	
	della Convenzione relativo a ciascun prodotto, il Fornitore dovrà provvedere	
	alla fornitura del/i prodotto/i oggetto di convenzione alle Amministrazioni	
	Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione	
	Contraente.	
	3. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
	stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo	
	massimo (con <i>riferimento a ciascun prodotto del Lotto di riferimento</i> )	
	indicato al comma 1 fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D.	
	2440/1923.	
	4. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni	
	stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli	
	contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il fornitore sono	
	regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi	
	di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per	
	fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di	
	fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti	
	ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura che devono	
	essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente ed in	
		Pagina 4 di 27

	cui devono essere indicati quantomeno il quantitativo della fornitura nonchè i	
	riferimenti per la fatturazione.	
	5. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
	Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.	
	all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà	
	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
	esecuzione, fino a concorrenza del/i quantitativo/i massimo/i stabilito/i, gli	
	Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che	
	utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
	<b>ART. 3 - DURATA E PERIODO DI PROVA</b>	
	1.La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere	
	dalla data di stipula della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza	
	del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito per ciascun Lotto	
	(di cui all'art. 2 comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di	
	ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da	
	parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..	
	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
	Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla	
	Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto per ciascun	
	Lotto, anche eventualmente incrementato.	
	2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno	
	emettere Ordinativi di Fornitura.	
	3. Il Fornitore dovrà superare un periodo di prova pari a mesi 6 (sei)	
	decorrenti dalla data di attivazione del primo contratto presso una Azienda	
	Sanitaria aderente alla Convenzione attraverso l'invio dell'Ordinativo di	
		Pagina 5 di 27

	fornitura. Durante tale periodo, e per tutta la durata dei singoli contratti, verrà	
	verificata da parte di ogni singolo Ente il pieno rispetto delle condizioni	
	contrattuali. Prima del termine del periodo di prova, il Direttore del Contratto	
	(D.E.C.) di ciascuna Amministrazione aderente alla Convenzione farà	
	pervenire dettagliata relazione scritta circa l'andamento della fornitura a	
	S.C.R.-Piemonte, recante la proposta motivata di conferma/sostituzione della	
	Ditta aggiudicataria. In caso di valutazione negativa maggioritaria circa l'esito	
	della prova con conseguente richiesta di sostituzione del Fornitore, S.C.R.-	
	Piemonte potrà assumere tutte le determinazioni, ivi compresa la risoluzione	
	del contratto, trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva, fatto salvo il	
	risarcimento dei maggiori danni subiti. In tal caso S.C.R.-Piemonte si riserva	
	la facoltà di assegnare direttamente la fornitura alla Ditta seconda classificata	
	in graduatoria ovvero di ripetere la gara in base a valutazioni di congruità dei	
	prezzi e la Ditta appaltatrice avrà diritto al solo pagamento dei corrispettivi,	
	sulla base dei prezzi definiti in sede di aggiudicazione, per il periodo di prova	
	e per le forniture effettivamente eseguite ed accertate.	
	<b>ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA</b>	
	Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni negli	
	stessi debbono specificare le quantità di prodotti richiesti da consegnare, i	
	luoghi di consegna nonché i riferimenti per la fatturazione. L'Ordinativo di	
	Fornitura dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo fax. Per l'esecuzione della	
	fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria	
	cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le	
	modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui	
	all'art. 9 comma 1.	
	Pagina 6 di 27	

## **ART. 5 – VERIFICHE**

### **ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO**

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

### **ART. 5.2 - VERIFICHE IN CORSO DI FORNITURA**

Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nell'allegato B) "Tabella Prodotti" allo stesso e con i campioni verificati ed accettati. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico.

## **ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;
- b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;
- c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle







		nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 6 e 8.1.							
		Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare							
		(vedi par. 8.1 Capitolato Tecnico) l’effettiva rispondenza delle quantità e							
		qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell’Ordinativo di							
		fornitura.							
		In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti,							
		troverà applicazione quanto disciplinato al par. 8.2 del Capitolato Tecnico.							
		<b>ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO</b>							
		1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al							
		Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del							
		prezzo unitario riferito all’offerta, IVA esclusa, (da intendersi comprensivo							
		della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) per le							
		quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.							
		In particolare:							
		<table><tr><td><b>Nome Commerciale del Prodotto</b></td><td><b>Prezzo unitario (Iva esclusa)</b></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	<b>Nome Commerciale del Prodotto</b>	<b>Prezzo unitario (Iva esclusa)</b>					
<b>Nome Commerciale del Prodotto</b>	<b>Prezzo unitario (Iva esclusa)</b>								
		Il prezzo unitario sopraindicato rappresenta il listino di riferimento per il							
		Fornitore per l’intera durata della presente Convenzione.							
		2. Il corrispettivo di cui al comma 1 sarà pagato dietro presentazione di							
		regolari fatture aventi cadenza mensile posticipata. Ciascuna fattura, che							
		dovrà essere completata con il riferimento al C.I.G. n. _____, dovrà							
		essere inviata a mezzo posta all’indirizzo dell’Amministrazione Contraente.							
		3. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 90 (novanta) giorni data fattura							
		fine mese, salvo diverse pattuizioni con il Fornitore.							
		Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità							
		Pagina 10 di 27							

	finanziaria di cui alla Legge n.136 del 13/08/2010. In particolare i pagamenti	
	relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di	
	Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche	
	o Poste Italiane S.p.A..	
	Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:	
	presso:_____, IBAN_____	
	nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
	essi sono:_____	
	4. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei	
	prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del	
	Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti	
	oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a	
	quanto richiesto dagli Enti.	
	5. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il	
	Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire	
	Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di	
	qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	
	ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	
	6. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
	contributiva del Fornitore certificata attraverso la presentazione da parte di	
	quest'ultimo di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità	
	contributiva) in corso di validità, ovvero la verifica della medesima regolarità	
	da parte dell'Amministrazione Contraente.	
	7. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	
	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	
		Pagina 11 di 27



## **ART. 9 - PENALI**

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato al paragrafo 12 punti 1), 2) e 3) del Capitolato Tecnico.

2. Per il ritardo nella consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 10 del Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla stessa la penale di cui al paragrafo 12 del Capitolato Tecnico, penultimo capoverso.

## **ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A..

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi

	dalla ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
	all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali di cui all'art. 9 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..	
	In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte	
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
	della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare	
	l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 9	
	comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle	
	penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore	
	ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A.	
	di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o	
	procedimento giudiziario.	
	4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di	
	cui all'art. 9 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al	
	10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso	
		Pagina 14 di 27

	l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico e nel presente atto	
	non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9	
	comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	
	cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della	
	misura massima del 10% S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle	
	penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e	
	documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei	
	termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il	
	Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
	inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima	
	penale.	
	<b>ART. 11 - GARANZIE</b>	
	1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo	
	svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto	
	dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..	
	La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	
	debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,	
	del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro	
	quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta	
		Pagina 15 di 27

	cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia	
	dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e	
	dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.	
	2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 9, ha	
	facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli	
	inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	
	3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data dalla	
	sottoscrizione della presente Convenzione e nei confronti delle	
	Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di	
	fornitura.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dai predetti ordinativi di fornitura e sarà svincolata,	
	secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione	
	di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.A. verso	
	il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni	
	contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006	
	s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore	
	all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle	
		Pagina 16 di 27



	prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale	
	importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di	
	regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
	consenso espresso in forma scritta da S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo	
	S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei	
	confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni	
	Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo	
	restando il risarcimento del danno.	
	8. Il Fornitore ha presentato polizza assicurativa, così come indicato alla	
	lettera e) delle premesse.	
	Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando	
	S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni	
	a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle	
	prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche	
	se eseguite da parte di terzi soggetti .	
	Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata ed	
	efficace copertura assicurativa, prestata da primaria Compagnia, a copertura	
	del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le	
	attività correlate alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.	
		Pagina 17 di 27

	Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente	
	articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto,	
	qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la	
	adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo	
	di Fornitura potrà risolversi di diritto con escussione della cauzione prestata e	
	fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
	Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni	
	eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto	
	franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati	
	<b>ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA</b>	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di	
	inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la	
	risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:	
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
	dell'importo contrattuale;	
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle	
	prestazioni affidate;	
	- cessione di tutto o parte del Contratto;	
	- subappalto non autorizzato;	
	- ingiustificata sospensione della fornitura;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	
	consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
		Pagina 18 di 27

	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art. 3 della Legge 136/2010;	
	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di	
	gara;	
	- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la	
	risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a	
	seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e	
	comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data	
	in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si	
	impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità	
	della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un	
	nuovo fornitore.	
	In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di	
	fornitura S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	
	rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente	
	proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia	
	possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente	
	importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In	
	ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento	
	dell'ulteriore danno.	
	2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla	
	dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	
		Pagina 19 di 27

	presente articolo.	
	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	<b>ART. 13 - SUBAPPALTO</b>	
	(eventuale) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta	
	affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale,	
	l'esecuzione delle seguenti prestazioni:	
	_____.	
	Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/06	
	s.m.i.	
	<b>ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E</b>	
	<b>REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO</b>	
	E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	
	Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione	
	medesima.	
	In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le	
	Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e	
		Pagina 20 di 27

	spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la	
	Convenzione e l'ordinativo di fornitura.	
	La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si	
	precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della	
	normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del C.I.G. ed	
	all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante	
	strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.	
	<b>ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE</b>	
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di	
	brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti	
	e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.A. una azione giudiziaria da parte di terzi che	
	vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere	
	indenne le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A.,	
	assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso	
	terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni	
	Contraenti e/o di S.C.R. .	
	3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il	
	Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di	
	difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni	
	Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al	
	difensore scelto dal Fornitore .	
	4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	
	precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di	
		Pagina 21 di 27

S.C.R.-Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e/o della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

## ART. 16 - REFERENTE DELLA FORNITURA

Il Sig....., Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

## **ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ciascuna Amministrazione richiedente nell'Ordinativo di Fornitura allegato alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 11 del presente atto.

3. L'Ente fruitore della Convenzione, annualmente, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

## ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

	Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle	
	leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed	
	assistenza dei lavoratori.	
	Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
	norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni	
	ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed	
	igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri	
	dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in	
	relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
	tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	
	integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione	
	della fornitura.	
	In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza	
	posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I.	
	(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).	
	Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato	
	disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28	
	del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di	
	Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle	
	prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al	
	momento della pubblicazione della presente procedura.	
	Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da	
	interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di	
	sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d.	
		Pagina 23 di 27

	DUVRI), che sarà allegato all’Ordinativo di Fornitura quale parte integrante	
	dello stesso.	
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,	
	andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi	
	dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,	
	al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
	singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	
	<b>ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI</b>	
	1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	
	196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con	
	particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di	
	sicurezza da adottare.	
	2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione	
	sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
	errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
	elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del	
	D.Lgs. n.196/2003.	
	3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla <i>Convenzione</i> e alla sua	
	esecuzione nonché ai singoli <i>Ordinativi di Fornitura</i> per la gestione della	
	<i>Convenzione</i> medesima e l’esecuzione economica ed amministrativa della	
	stessa, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori	
		Pagina 24 di 27



	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e	
	tratta in tale ambito i dati relativi alle <i>Amministrazioni</i> ed al <i>Fornitore</i>	
	aggiudicatario.	
	4. Le <i>Amministrazioni Contraenti</i> , aderendo alla <i>Convenzione</i> acconsentono al	
	trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa	
	inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al	
	monitoraggio della <i>Convenzione</i> stessa e dei singoli contratti attuativi. Al	
	contempo il <i>Fornitore</i> acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei	
	dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle	
	<i>Amministrazioni</i> in fase di emissione dell' <i>Ordinativo di Fornitura</i> .	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel	
	bando di gara e suoi allegati.	
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere	
	per l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
	8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
	delle previsioni della presente <i>Convenzione</i> , le <i>Amministrazioni Contraenti</i> ed	
	il <i>Fornitore</i> garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
	196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").	
	<b>ART. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE</b>	
		Pagina 25 di 27

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione.

---

dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal

---

Capitolato Tecnico.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

## ART. 21 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

## ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo ed alla registrazione  
sono ad esclusivo carico del fornitore aggiudicatario.

## ART. 23 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, lì .....

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

## IL FORNITORE